



Titolo

Processo sportivo in genere – applicazione delle sanzioni – circostanze attenuanti – art. 13, comma 2, CGS – ratio

Descrizione

Ai sensi dell'articolo 13 CGS, comma 2, gli organi della giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengano idonee a giustificare una diminuzione della sanzione. Il relativo potere si sostanzia in uno strumento flessibile, affidato al prudente apprezzamento del giudice, per rendere quanto più adeguata possibile la sanzione all'entità e gravità dei fatti accertati (cfr. n. 1/CFA/2021-2022; n. 58/CFA/2022-2023; n. 8/CFA/2022-2023; n. 6/2023/2024).

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 89/CFA/2023-2024/F

Presidente

Torsello

Relatore

Toscano

Riferimenti normativi

art. 13, comma 2, CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0089 CFA del 4 marzo 2024 (Presidente federale/Fabio Angiolillo)